SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 130° — Numero 236**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 9 ottobre 1989** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modifica delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Lecce, Otranto, Nardò-Gallipoli e Ugento-Santa Maria di Leuca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Lecce, avente una circoscrizione territoriale pari a quella delle sessantotto parrocchie istituite nella diocesi con sede: sessantaquattro in comuni della provincia di Lecce e quattro in comuni della provincia di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Otranto (Lecce), avente una circoscrizione territoriale pari a quella delle ottanta parrocchie istituite nella diocesi stessa, con sede tutte in comuni della provincia di Lecce;

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nardò-Gallipoli con sede in Nardò (Lecce), avente una circoscrizione territoriale pari a quella delle settantacinque parrocchie istituite nella diocesi stessa con sede tutte in comuni della provincia di Lecce;

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca con sede in Ugento

(Lecce), avente una circoscrizione territoriale pari a quella delle trentanove parrocchie istituite nella diocesi stessa, con sede tutte in comuni della provincia di Lecce;

Visto il provvedimento in data 16 luglio 1988 con il quale la Congregazione per i vescovi ha decretato la modifica delle circoscrizioni territoriali di dette diocesi;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuto, agli effetti civili, il provvedimento in data 16 luglio 1988, con il quale la Congregazione per i vescovi ha decretato la modifica delle circoscrizioni territoriali delle quattro diocesi citate in narrativa mediante:

l'annessione all'arcidiocesi di Lecce, distaccandola dall'arcidiocesi di Otranto, della parrocchia «Presentazione del Signore», sita in Borgagne di Melendugno (Lecce), piazza Sant'Antonio, 21;

l'annessione all'arcidiocesi di Otranto, distaccandole dalla diocesi di Nardò-Gallipoli, delle parrocchie:

«S. Michele Arcangelo», sita in Noha di Galatina (Lecce), piazza S. Michele;

«Beata Vergine Maria di Costantinopoli», sita in Collemeto di Galatina (Lecce), piazza Italia, 1;

«S. Barbara Vergine e Martire», sita in S. Barbara di Galatina (Lecce);

l'annessione alla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, distaccandole dall'arcidiocesi di Otranto, delle parrocchie:

«Sant'Antonio di Padova», sita in Depressa di Tricase (Lecce), piazza SS. Medici;

«Sant'Eufemia», sita in Santa Eufemia di Tricase (Lecce), piazza Sant'Eufemia.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi di Lecce, così come determinata con decreto ministeriale 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, viene modificata nel senso che essa è pari a quella delle sessantanove parrocchie istituite nell'arcidiocesi stessa ed aventi sede:

sessantacinque in comuni della provincia di Lecce;

quattro in comuni della provincia di Brindisi.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi di Otranto così come determinata con decreto ministeriale 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, viene modificata nel senso che essa è pari a quella delle ottanta parrocchie istituite nell'arcidiocesi stessa ed aventi sede tutte in comuni della provincia di Lecce.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale della diocesi di Nardò-Gallipoli, così come determinata con decreto ministeriale 1° dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, viene modificata nel senso che essa è pari a quella delle settantadue parrocchie istituite nella diocesi stessa ed aventi sede tutte in comuni della provincia di Lecce.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca così come determinata con decreto ministeriale 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, viene modificata nel senso che essa è pari a quella delle quarantuno parrocchie istituite nella diocesi stessa ed aventi sede tutte in comuni della provincia di Lecce.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1989
Registro n. 46 Interno, foglio n. 172

89A4477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1989, n. 336.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 10 ottobre prossimo;

Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione, è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di «Presidente supplente della Repubblica», a decorrere dal 10 ottobre 1989 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89A0413

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica, per atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato onorevoli Marte Ferrari e Angelo Picano.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989, con il quale gli onorevoli dott. Angelo Picano e dott. Marte Ferrari sono stati nominati Sottosegretari di Stato al bilancio e programmazione economica, con decorrenza giuridica 26 luglio 1989;

Considerata la esigenza di delegare agli onorevoli Sottosegretari di Stato la firma degli atti e le funzioni di cui ai successivi articoli;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Marte Ferrari è delegato a firmare tutti gli atti da emanare in conformità delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI, del Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES.

È delegato, altresì, in caso di assenza o impedimento del Ministro, a partecipare alle riunioni del Comitato interministeriale prezzi (CIP) e a presiedere la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'on. sen. Angelo Picano sono delegate tutte le attribuzioni in materia di pubblico impiego e contrattazione conferite al Ministro del bilancio e della programmazione economica dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

L'on. sen. Angelo Picano è altresì delegato a presiedere la commissione mista operante presso questo Ministero, incaricata di procedere alla contrattazione decentrata ed alla stipula degli accordi previsti dall'art. 14 della citata legge n. 93 del 1983, nonché il gruppo di lavoro interministeriale previsto dalla delibera CIPE del 2 dicembre 1987, concernente l'applicazione della legge 16 aprile 1987, n. 183 e a seguire i problemi della politica comunitaria con particolare riferimento agli adempimenti del Ministero concernenti i fondi strutturali delle Comunità.

I Sottosegretari sono inoltre delegati, in base alle determinazioni del Ministro, ad intervenire alle discussioni parlamentari ed allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale, nonché a rispondere alle interrogazioni a risposta scritta. Sono infine delegati, in base alle determinazioni del Ministro, a seguire in seno alle commissioni del Senato e della Camera i lavori su materie di interessi del Ministero, riferendone al Ministro medesimo.

Art. 2.

Non sono comprese nelle deleghe di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

1) gli atti che rivestono una particolare importanza sotto l'aspetto politico, amministrativo ed economico; gli atti concernenti l'attività legislativa, gli atti e i provvedimenti amministrativi che importino direttive di ordine generale; gli atti concernenti le modificazioni dell'ordinamento o delle attribuzioni degli Uffici del Ministero, nonché tutti gli atti che debbono essere sottoposti, per la decisione, al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

2) i provvedimenti demandati al Ministro dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

3) i provvedimenti di approvazione delle convenzioni di studio ed il conferimento degli speciali incarichi compresi quelli di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni;

4) i provvedimenti per la determinazione di indennità e la concessione di premi nonché per la concessione di contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura; salve le competenze attribuite ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

5) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo di enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero;

6) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, commissioni o comitati;

7) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministero stesso;

8) i provvedimenti relativi alle nomine, alle assunzioni, ai collocamenti fuori ruolo ed ai comandi, compresi quelli previsti dal decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497 e dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878;

9) gli atti relativi alle nomine e promozioni del personale di ruolo ed alle decisioni sui giudizi disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio nonché i provvedimenti di sospensione cautelare riguardanti il personale di ruolo e gli atti relativi ai trasferimenti ed ai comandi;

10) la presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero, fatte salve le deleghe attribuite di volta in volta;

11) tutti gli atti, anche se compresi tra quelli delegati di cui al precedente articolo, che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame.

In caso di assenza o impedimento il Ministro si riserva di delegare ai Sottosegretari di Stato, di volta in volta determinati atti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte de conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 80

89A4476

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 ottobre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 16 ottobre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 gennaio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1989
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 49

89A4578

DECRETO 5 ottobre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 16 ottobre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 17 aprile 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1989
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 50

89A4579

DECRETO 5 ottobre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 16 ottobre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 ottobre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1989
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 51

89A4580

DECRETO 5 ottobre 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 29 settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 20 settembre 1989 che hanno disposto per il 29 settembre 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 26 settembre 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,10 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,10 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,50 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,89 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,68 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 87,80 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1989
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 52

89A4581

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO 12 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 16;

Visti i pareri sulla proposta di modifica dello statuto espressi dal consiglio di corso di laurea in scienze biologiche in data 19 giugno 1989, dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 7 giugno 1989 e dal consiglio di amministazione in data 29 giugno 1989;

Riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del citato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 febbraio 1989, trasmesso con nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 451 del 22 giugno 1989;

Sulla proposta del senato accademico dell'Università degli studi di Camerino in data 4 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 37 e 38 relativi al corso di laurea in scienze biologiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 37. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di ventisei.

Triennio propedeutico.

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici *(a)*;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica *(b)*;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica *(c)*;
9) citologia ed istologia *(d)*;
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata *(e)*;
15) botanica;
16) biologia dello sviluppo;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

(a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.
(b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Sono consentite verifiche di profitto contestuali accorpando più insegnamenti dello stesso anno accademico.

Biennio di applicazione:

Il biennio di applicazione è articolato in due indirizzi.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) *Indirizzo biologico ecologico:*

botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

B) *Indirizzo biomolecolare:*

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica.

Orientamenti interni agli indirizzi (combinazioni di discipline non obbligatorie che rispondono ad una logica di natura culturale applicativa) vengono indicati nel manifesto annuale degli studi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine é obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del Relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 38. — *Elenco dei corsi non obbligatori* (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) anatomia vegetale;
3) antropometria;
4) batteriologia;
5) biochimica cellulare;
6) biochimica comparata;
7) biochimica fisica;
8) biochimica industriale;
9) biochimica macromolecolare;
10) biochimica vegetale;
11) biofisica;
12) biologia cellulare;
13) biologia delle popolazioni umane;
14) biologia umana;
15) biometria;
16) biologia vegetale applicata;
17) botanica sistematica;
18) calcolo numerico e programmazione;
19) chimica analitica;
20) chimica analitica strumentale;
21) chimica degli alimenti;
22) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
23) chimica delle sostanze organiche naturali;
24) chimica fisica biologica;
25) citochimica ed istochimica;
26) citogenetica;
27) citologia animale;
28) citologia sperimentale;
29) citologia vegetale;
30) citopatologia;
31) complementi di chimica organica;
32) complementi di fisiologia generale;
33) conservazione della natura e delle sue risorse;
34) didattica naturalistica e biologica;
35) ecofisiologia vegetale;
36) ecologia animale;
37) ecologia microbica;
38) ecologia preistorica;
39) ecologia umana;
40) ecologia vegetale;
41) elettrofisiologia;
42) embriologia comparata;
43) embriologia e morfologia sperimentale;
44) endocrinologia comparata;
45) entomologia;
46) enzimologia;
47) etologia;
48) etologia applicata;
49) evoluzione biologica;
50) farmacologia cellulare;
51) farmacologia molecolare;
52) fisiologia cellulare;
53) fisiologia comparata;
54) fisiologia delle piante coltivate;
55) fisiopatologia endocrina;
56) fitogeografia;
57) fotobiologia;
58) biocristallografia;

59) genetica dei microrganismi;
60) genetica delle popolazioni;
61) genetica molecolare;
62) genetica quantitativa;
63) genetica umana;
64) genetica vegetale;
65) geobotanica;
66) idrobiologia e pescicolture;
67) igiene degli alimenti;
68) igiene ambientale;
69) immunologia;
70) ingegneria genetica;
71) laboratorio di biologia molecolare;
72) laboratorio di ecologia;
73) laboratorio di metodologie botaniche;
74) laboratorio di metodologie farmacologiche;
75) laboratorio di metodologie fisiologiche;
76) laboratorio di metodologie genetiche;
77) laboratorio di metodologie zoologiche;
78) laboratorio di microbiologia e sierologia;
79) laboratorio di patologia generale;
80) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
81) metodi fisici della biologia;
82) metodi per il trattamento della informazione;
83) merceologia;
84) micologia;
85) microbiologia ambientale;
86) microbiologia industriale;
87) mutagenesi ambientale;
88) neurobiologia;
89) neurobiologia comparata;
90) paleobotanica;
91) paleontologia;
92) paleontologia umana e paleoetnologia;
93) palinologia;
94) patologia cellulare;
95) patologia molecolare;
96) patologia vegetale;
97) planctologia;
98) primatologia;
99) psicobiologia;
100) radiobiologia;
101) scienza dell'alimentazione;
102) storia della biologia;
103) tossicologia;
104) ultrastrutture vegetali;
105) virologia vegetale;
106) virologia;
107) zoocolture;
108) zoogeografia;
109) zoologia applicata;
110) zoologia sistematica;
111) zoologia dei vertebrati.

Sono inoltre utilizzabili, come insegnamenti non obbligatori, le discipline obbligatorie di indirizzi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 6, comma undici, della legge n. 168/89 indicata in premessa.

Camerino, addì 12 luglio 1989

Il rettore

89A4457

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO 27 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le deliberazioni degli organi accademici di questa Università che approvano la modifica di statuto relativa al riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche;

Vista infine la nota n. 54 del 26 giugno 1989 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al riordinamento del corso di laurea predetto;

Decreta:

In conseguenza delle premesse, lo statuto dell'Università degli studi di Bari è così modificato:

Art. 96. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventisei. Nel caso di verifiche di profitto contestuali (accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico) il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269.

Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento hanno carattere annuale (non meno di novanta ore) o semestrale (non meno di quarantacinque ore) come specificato nel manifesto annuale degli studi. Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura dei corsi. I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti.

Triennio propedeutico.

Comprende le seguenti discipline obbligatorie:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici (*a*);
3) fisica;
4) laboratorio di fisica (*b*);
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica (*c*);
9) citologia ed istologia (*d*);
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata (*e*);
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio possono organizzare la didattica secondo moduli didattici programmati che verranno riportati nel manifesto annuale degli studi.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di opera scientifica di argomento biologico.

Biennio di applicazione.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) *Indirizzo morfologico funzionale:*

antropologia;
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) *Indirizzo biologico ecologico:*

botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

C) *Indirizzo biomolecolare:*

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica.

D) *Indirizzo fisiopatologico:*

anatomia umana;
farmacologia (facoltativa);
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore. Tutte le discipline caratterizzanti dei suddetti indirizzi possono essere utilizzate come corsi non obbligatori.

(*a*) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.
(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*e*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Nell'ambito di ciascun indirizzo possono essere attivati degli «orientamenti», da indicare nel manifesto annuale degli studi, comprendenti quelle combinazioni di discipline tra quelle non obbligatorie che meglio rispondono ad una logica di natura culturale applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia umana;
4) anatomia vegetale;
5) antropologia;
6) antropometria;
7) batteriologia;
8) biochimica cellulare;
9) biochimica comparata;
10) biochimica fisica;
11) biochimica industriale;
12) biochimica macromolecolare;
13) biochimica vegetale;
14) biocristallografia;
15) biofisica;
16) biologia cellulare;
17) biologia della pesca ed acquacoltura;
18) biologia delle popolazioni umane;
19) biologia dello sviluppo;
20) biologia marina;
21) biologia molecolare II;
22) biologia umana;
23) biometria;
24) biologia vegetale applicata;
25) botanica II;
26) botanica sistematica;
27) calcolo numerico e programmazione;
28) chimica analitica;
29) chimica analitica clinica;
30) chimica analitica strumentale;
31) chimica biologica II;
32) chimica degli alimenti;
33) chimica dell'ambiente;
34) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
35) chimica delle sostanze organiche naturali;
36) chimica fisica biologica;
37) citochimica ed istochimica;
38) citogenetica;
39) citologia animale;
40) citologia sperimentale;
41) citologia vegetale;
42) citopatologia;
43) complementi di chimica organica;
44) complementi di fisiologia generale;
45) conservazione della natura e delle sue risorse;
46) didattica naturalistica e biologica;
47) ecofisiologia vegetale;
48) ecologia animale;
49) ecologia applicata;
50) ecologia microbica;
51) ecologia preistorica;
52) ecologia umana;
53) ecologia vegetale;
54) elettrofisiologia;
55) embriologia comparata;
56) embriologia e morfologia sperimentale;
57) endocrinologia comparata;
58) entomologia;
59) enzimologia;
60) etologia;
61) etologia applicata;
62) evoluzione biologica;
63) farmacologia;
64) farmacologia cellulare;
65) farmacologia molecolare;
66) fisiologia cellulare;
67) fisiologia comparata;
68) fisiologia delle piante coltivate;
69) fisiologia generale II;
70) fisiopatologia endocrina;
71) fotobiologia;
72) fitogeografia;
73) genetica II;
74) genetica dei microrganismi;
75) genetica delle popolazioni;
76) genetica molecolare;
77) genetica quantitativa;
78) genetica umana;
79) genetica vegetale;
80) geobotanica;
81) idrobiologia e pescicoltura;
82) igiene;
83) igiene degli alimenti;
84) igiene ambientale;
85) immunologia;
86) ingegneria genetica;
87) laboratorio di biologia molecolare;
88) laboratorio di ecologia;
89) laboratorio di metodologie botaniche;
90) laboratorio di metodologie farmacologiche;
91) laboratorio di metodologie fisiologiche;
92) laboratorio di metodologie genetiche;
93) laboratorio di metodologie zoologiche;
94) laboratorio di microbiologia e sierologia;
95) laboratorio di patologia generale;
96) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
97) metodi fisici della biologia;
98) metodi per il trattamento della informazione;
99) metodologia biochimica;
100) merceologia;
101) micologia;

102) microbiologia ambientale;

103) microbiologia applicata;

104) microbiologia industriale;

105) mutagenesi ambientale;

106) neurobiologia;

107) neurobiologia comparata;

108) oceanografia;

109) paleobotanica;

110) paleontologia;

111) paleontologia umana e paleoetnologia;

112) palinologia;

113) parassitologia;

114) patologia cellulare;

115) patologia generale;

116) patologia molecolare;

117) patologia vegetale;

118) planctologia;

119) primatologia;

120) protozoologia;

121) psicobiologia;

122) radiobiologia;

123) scienza dell'alimentazione;

124) storia della biologia;

125) tossicologia;

126) ultrastrutture vegetali;

127) virologia vegetale;

128) virologia;

129) zoocolture;

130) zoogeografia;

131) zoologia II;

132) zoologia applicata;

133) zoologia sistematica;

134) zoologia dei vertebrati.

Art. 97. — Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore e superato i relativi esami e deve inoltre aver superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rimanda al decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 3 aprile 1987.

Bari, addì 27 luglio 1989

Il rettore

89A4458

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO 21 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 361. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola nell'indirizzo di:

pediatria sociale-puericultura.

La scuola rilascia il titolo di specialista in pediatria, indirizzo pediatria sociale-puericultura.

Art. 362. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 363. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 364. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 365. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie spcialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 366. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 367. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio e all'indirizzo del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	ore	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	ore	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	ore	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 368. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di degenza di ventotto posti letti di clinica pediatrica - ospedale civile «S. Salvatore»;

dieci culle e dieci incubatrici neonati patologici - ospedale civile «S. Salvatore»;

reparto di degenza neonati normali con quindici culle ospedale civile «S. Salvatore»;

servizio tomografia assiale computerizzata - ospedale Collemaggio;

servizio di risonanza magnetica nucleare - ospedale S. M. di Collemaggio;

laboratorio emoreologia - clinica pediatrica ospedale civile «S. Salvatore»;

laboratorio somatomedine - clinica pediatrica ospedale civile «S. Salvatore»;

laboratorio patologia neonatale - clinica pediatrica ospedale civile «S. Salvatore»;

laboratorio di fisiologia cellulare - ospedale S. M. di Collemaggio;

centro calcolo - università sede centro calcolo;

biblioteca scuola di specializzazione presso biblioteca;

facoltà medicina e chirurgia - via Verdi - L'Aquila;

ambulatorio di endocrinologia ed auxologia - centro auxologico annesso alla clinica pediatrica - ospedale civile «S. Salvatore»;

ambulatorio di pediatria, presso ex ENPAS - via XX Settembre - L'Aquila;

consultorio familiare CIF, presso ex ENPAS - via XX Settembre - L'Aquila;

day hospital di sei letti, presso la clinica pediatrica - ospedale civile «S. Salvatore».

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 369. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 370. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 371. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 372. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 373. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 374. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

farmacoterapia delle affezioni urogenitali;

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;

microbiologia e microbiologia clinica;

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;

andrologia;

oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);

nefrologia chirurgica;

patologia e clinica urologica infantile;

urologia ginecologica;

neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venereologia;
chirurgia dell'intestino;
chirurgia vascolare;
nefropatie mediche.

Art. 375. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	25
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile	»	25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	»	25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile	»	300
microbiologia e microbiologia clinica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile	»	100
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche	»	50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	250
farmacoterapia delle affezioni urogenitali	»	25
anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico	»	25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Clinica (ore 25):

andrologia	»	25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica	»	50
interventi e procedimenti chirurgici dell'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Clinica (ore 225):

clinica urologica	»	125
nefrologia chirurgica	»	25
urologia ginecologica	»	25
neuro-urologia e urodinamica	»	25
oncologia clinica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica	ore	200
patologia e clinica urologica infantile	»	50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica	»	50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . ore 25
chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 376. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica urologica Università degli studi dell'Aquila presso l'ospedale civile di Teramo;
clinica urologica Università degli studi sezione nefrologia e dialisi.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 21 settembre 1989

Il rettore: SCHIPPA

89A4483

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 4 ottobre 1989, n. 37.

Importazione di concimi minerali o chimici (N.C.D.S.A. - 3102 esclusa 3102-5010 - nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg (N.C.D.S.A. 3105) originari della Jugoslavia. Quota aggiuntiva di tonn. 10.000 per l'anno 1989.

Si fa seguito alle circolari n. 1 del 16 gennaio 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1989, n. 13 del 22 marzo 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989 e n. 22 del 23 maggio 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1989 relative all'importazione dei prodotti indicati in oggetto originari della Jugoslavia, per comunicare l'apertura di una quota aggiuntiva di tonn. 10.000 per il corrente anno.

Gli operatori interessati dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, il modulo della dichiarazione d'importazione — reperibile presso le camere di commercio, industria ed artigianato — a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno prese in considerazione domande presentate prima di tale data.

Il modulo della dichiarazione di importazione dovrà essere compilato in ogni sua parte fatta eccezione delle caselle 2 e 6 da sbarrare unitamente alla nota a fondo pagina perché non più valida.

Al modulo della dichiarazione dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità, il contratto di acquisto della merce recante il timbro di approvazione della «Comunità di affari di Agrohemija di Belgrado» ente coordinatore dell'esportazione jugoslava di concimi verso l'Italia.

La quota sarà assegnata, fino ad esaurimento, man mano che saranno presentate le richieste. A tal fine fa fede il timbro di arrivo al Ministero del commercio con l'estero e, nei casi di presentazione nello stesso giorno, il numero progressivo d'arrivo.

L'importazione definitiva della merce dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale.

Trascorso tale termine, la ditta importatrice dovrà inviare al Ministero del commercio con l'estero idonea documentazione doganale comprovante l'utilizzo della dichiarazione stessa.

Qualora per cause non imputabili all'importatore non sia stato possibile importare in tutto o in parte la quantità ricevuta in assegnazione, la ditta potrà richiedere altra dichiarazione per la quantità non utilizzata, dopo aver idoneamente comprovato lo stato di utilizzo della precedente dichiarazione e le cause di forza maggiore che non hanno permesso l'utilizzo del titolo nel periodo di validità.

L'eventuale richiesta di proroga, a pena di irricevibilità, dovrà essere presentata al Ministero del commercio con l'estero prima della scadenza del titolo stesso.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, trattandosi di dichiarazione d'importazione a fronte di autolimitazione (DA), la quantità indicata sulla dichiarazione non dovrà essere superata per nessun motivo.

Il Ministro: RUGGIERO

89A4589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica civile alla «Casa di procura della congregazione delle suore della Vergine Maria del Monte Carmelo», in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1989, registro n. 48 Interno, foglio n. 174, sulla proposta del Ministro dell'interno è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della «Casa di procura della congregazione delle suore della Vergine Maria del Monte Carmelo», in Roma. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione, disposta da Josefa Gonzales Dominguez e Giovanna Lossano Ramirez con atto pubblico 16 giugno 1983, n. 2191 di repertorio, per notaio Valeria Morghen, dell'appartamento con relative pertinenze sito in Roma, che, descritto nella perizia giurata 14-15 ottobre 1983 del geom. Giorgio Ricci e valutato L. 72.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma, sarà utilizzato come sede dell'ente.

89A4460

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale Maggiore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ospedale Maggiore di Milanò è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 56.249.703, disposta dal sig. Graziano Manzoni con testamento olografo n. 45375/11357 di repertorio, a rogito dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano.

89A4461

Autorizzazione all'Associazione italiana sclerosi multipla in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana sclerosi multipla, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in un appartamento sito in Viadana, via Veneto, 15/17, disposta dalla sig.ra Ermelinda Tournier con testamento olografo n. 38483/6547 di repertorio, a rogito dott. Carlo Braga, notaio in Fidenza.

89A4462

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, è stata autorizzata a conseguire un legato, consistente in una costruzione di quattro camere isolate site in Pavia, via Beretta n. 8, disposto dalla sig.ra Maria Zetti con testamento olografo n. 29163/10873 di repertorio, a rogito dott. Gian Maria Grisi, notaio in Pavia.

89A4463

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale delle associazioni di pubblica assistenza e di soccorso, in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, è stato approvato il nuovo statuto della Federazione nazionale delle associazioni di pubblica assistenza e di soccorso, in Firenze, costituito da 69 articoli, approvato dall'assemblea straordinaria della Federazione nella seduta del 24 ottobre 1989 con atto pubblico n. 236455/10282 di repertorio, a rogito dott. Roberto Ferrara, notaio in La Spezia.

89A4464

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposta dalla sig.ra Maria Zanghi ved. Giannone con testamento olografo n. 82792/21608 di repertorio, a rogito dott. Cesare Bartolini, notaio in Piombino.

89A4465

Revoca di autorizzazioni per la produzione di presidi sanitari rilasciate alla impresa Farmoplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989 le autorizzazioni per la produzione di presidi sanitari nello stabilimento ubicato in Massa Carrara, rilasciate alla impresa Farmoplant S.p.a. con decreti ministeriali 18 agosto 1976, 16 dicembre 1976 e 23 marzo 1981, sono state revocate.

Sono state altresì revocate tutte le autorizzazioni già concesse per la produzione di singoli presidi sanitari nello stabilimento anzidetto.

La regione Lombardia è incaricata dell'esecuzione del decreto sopra citato, che sarà notificato, in via amministrativa, al liquidatore della Farmoplant S.p.a., in liquidazione, dott. Aldo Gallo, Milano, corso Sempione, 2.

89A4485

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Antideriva - Basf

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 1° agosto 1979 alla impresa Basf - Italia - S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano), del presidio sanitario denominato Antideriva - Basf già registrato al n. 3226.

89A4486

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Città Nova», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Città Nova», con sede in Roma, costituita il 15 gennaio 1973 per rogito notaio dott. Giantommaso Parisi ed è stato nominato commissario governativo, per un perido di dodici mesi, il dott. Guido De Masi.

89A4459

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale della Cassa e delle relative sezioni autonome al 31 dicembre 1987

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1987 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

ATTIVO

Gestione propria:

1. Cassa	L.	308.898.659
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro per la gestione del risparmio postale	»	26.014.158.910.042
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro per il servizio dei conti correnti postali	»	26.292.686.539.768
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro per la gestione principale	»	93.830.243.993
5. Conto corrente col Tesoro pag. Banca d'Italia (cred. com. e prov.)	»	58.692.950.000
6. Ministero poste conto corrente infruttifero	»	1.366.880.095.814
7. Titoli: - della gestione	»	3.400.127.713.067
- del fondo di riserva	»	727.555.858.466
8. Partecipazioni	»	845.929.525.000
9. Prestiti: - con fondi propri	»	62.849.604.113.966
- con fondi dei c/c postali	»	11.470.611.044.930
- in cartelle	»	1.856.132.332.283
10. Mobili e immobilizzazioni tecniche: - costi sospesi	»	11.791.437.200
- beni inventariati	»	6.851.621.730
11. Immobili del fondo di riserva: - del risparmio postale	»	1
- della gestione	»	3.832.000.000
12. Ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	7.198.331.674
13. Debitori	»	4.141.672.903.758
14. Ratei attivi: - su titoli della gestione	»	125.638.987.588
- su titoli del fondo riserva	»	52.699.439.395
- su partecipazioni	»	25.699.662.171
15. Crediti verso gestioni a rendiconto proprio: - edilizia residenziale	»	1.971.624.191.303
- S.I.R.	»	216.385.092.625
16. Ordini di riscossione da introitare	»	1.738.697.695
17. Perdite di esercizi precedenti	»	223.892.365.541
TOTALE ...	L.	141.765.542.956.669

Gestioni speciali:

18. Conti correnti infruttiferi col Tesoro (edilizia residenziale)	L.	13.200.799.180.620
19. Altri conti correnti infruttiferi col Tesoro	»	4.428.865.840.980
20. Titoli: - I.N.P.S.	»	1.465.731.600
- F.I.O. legge n. 526/1982, art. 52	»	819.584.133.251
- Fondo legge n. 346/1974, art. 6	»	533.812.868.804
21. Prestiti legge n. 891/1986	»	174.599.800.500
22. Prestiti legge n. 44/1986	»	725.800.000
23. Contributi legge n. 44/1986 (c/capitale e c/spese gestione)	»	1.069.417.500
24. Debitori legge n. 891/1986	»	1.678.843.720
25. Debitori legge n. 44/1986	»	451.093.437
26. Ratei attivi: - su titoli legge n. 526/1982, art. 52	»	66.178.758.878
- su titoli legge n. 346/1974, art. 6	»	19.501.306.193
- su titoli I.N.P.S.	»	36.643.290
27. Perdite delle gestioni speciali: - legge n. 891/1986	»	1.976.683.835
- legge n. 44/1986	»	3.999.639.715
TOTALE ...	L.	161.020.288.698.992

Conti d'ordine:

28. Titoli in deposito: - presso amministrazione centrale	L.	580.781.260.849
- presso uffici provinciali	»	1.121.034.995.708
- di enti correntisti	»	305.317.743.100
TOTALE ...	L.	163.027.422.698.649

PASSIVO

Gestione propria:

1. Depositanti a risparmio	L.	13.530.267.628.255
2. Portatori di buoni postali fruttiferi	»	59.657.919.395.437
3. Cartelle di credito comunali e provinciali in circolazione	»	1.795.333.425.000
4. Depositi in numerario e di affrancazione	»	551.459.089.307
5. Banca Europea Investimenti	»	1.810.483.007
6. Debiti verso correntisti	»	1.628.156.261.927
7. Conto corrente col Ministero poste per il servizio conti correnti postali	»	37.054.648.000.000
8. Mutui da somministrare: – con fondi propri	»	19.246.537.645.519
– con fondi dei cc/cc postali	»	2.572.110.486.532
9. Cartelle estratte	»	136.749.600.000
10. Creditori	»	2.594.186.928.508
11. Ratei passivi: – su cartelle	»	82.690.360.000
– su affrancazioni	»	5.082.854
12. Mandati inestinti	»	214.205.697.029
13. Fondi ammortamento: – immobili del fondo di riserva	»	344.880.00
– ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	789.053.480
– mobili ed immobilizzazioni tecniche	»	3.213.377.132
TOTALE . . .	L.	139.070.427.393.987

Gestioni speciali:

14. Debiti verso gestioni a rendiconto proprio: – edilizia residenziale	L.	13.232.766.627.292
– S.I.R.	»	—
15. Debiti verso correntisti: – metanizzazione	»	410.424.480.018
– fondo regionale legge n. 526/1982, art. 56	»	871.815.820.694
16. Imprenditorialità giovanile legge n. 44/1986: – per spese di finanziamento	»	1.410.000.000.000
– per spese di funzionamento	»	9.818.300.350
17. Fondi di rotazione: – Legge n. 346/1974, art. 6	»	655.900.404.678
– Legge n. 526/1982, art. 52	»	2.328.102.425.342
18. Fondi patrimoniali (I.N.P.S.)	»	1.673.175.803
19. Utili delle gestioni speciali: – legge n. 346/1974, art. 6	»	49.202.512.605
– legge n. 526/1982, art. 52	»	136.969.244.017
TOTALE . . .	L.	158.177.100.384.786

20. Fondo di dotazione	L.	365.457.812.141
21. Riserve	»	1.136.005.573.156
22. Aumento gratuito partecipazioni	»	326.617.500.000
TOTALE . . .	L.	160.005.181.270.083
23. Utile dell'esercizio	L.	1.015.107.428.909

Conti d'ordine:

24. Depositanti in titoli	L.	1.701.816.256.557
25. Enti per titoli in deposito	»	305.317.743.100
TOTALE . . .	L.	163.027.422.698.649

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1987
DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'INTERVENTO FINANZIARIO DELLA S.I.R.

ATTIVO

1. Debitori gruppo S.I.R.	L.	681.570.000.000
2. Crediti verso il Tesoro	»	156.928.410.736
3. Crediti verso l'E.N.I.	»	13.464.089.263
4. Perdite degli esercizi precedenti	»	8.020.247.121
TOTALE ...	L.	859.982.747.120
5. Perdita dell'esercizio	L.	38.345.136.282
TOTALE ...	L.	898.327.883.402

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione	L.	681.570.000.000
2. Creditori per spese di amministrazione	»	371.890.777
3. Creditori per provvigione	»	900.000
4. Cassa DD.PP. conto corrente fruttifero	»	216.385.092.625
TOTALE ...	L.	898.327.883.402

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1987
DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

ATTIVO

1. Cassa DD.PP. conti correnti: – c/c 20104 infruttifero ex Gescal	L.	5.873.690.327.071
– c/c 20103 infruttifero - contr. stat. per l'edil. sovv. e conv.	»	5.923.934.954.590
– c/c 20114 infruttifero - programma straordinario di edilizia abitativa	»	308.822.574.680
– c/c legge n. 865/1971, art. 45, infruttifero - acquisizione aree	»	202.958.172.910
– c/c con il Tesoro legge n. 94/1982, art. 3	»	794.670.409.975
2. Prestiti: – per mutui agli I.A.C.P.	»	1.880.868.192.402
– per mutui legge n. 94/1982, art. 2	»	407.365.727.493
– per mutui legge n. 94/1982, art. 3	»	460.055.888.397
3. Titoli del fondo di riserva	»	42.368.833.538
4. Debitori per interessi da capitalizzare	»	41.389.609
5. Debitori per rate di ammortamento: – Enti	»	46.073.289.771
– Stato	»	11.143.753.493
6. Debitori: – per interessi su titoli del fondo di riserva	»	3.347.340.530
– vari	»	8.225.219.180
TOTALE ...	L.	15.963.566.073.639

Conti d'ordine:

7. Titoli di Enti correntisti in gestione	L.	2.583.900
8. Cassa DD.PP. c/c 20105 infruttifero - Forze armate	»	128.690.188.066
TOTALE ...	L.	16.092.258.845.605

PASSIVO

1. Cassa DD.PP.: – c/c fruttifero 7,22% per prestiti al 31 dicembre 1978	L.	1.209.451.554.386
– c/c fruttifero 10,50% per prestiti dal 1° gennaio 1979	»	543.655.743.575
– c/c fruttifero 10,50% per prestiti legge n. 94/1982, art. 2	»	218.516.893.342
2. Mutui da somministrare: – agli I.A.C.P.:	»	185.162.796.071
– legge n. 94/1982, art. 2	»	127.910.470.564
– legge n. 94/1982, art. 3	»	340.437.274.523
3. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contr. edil. sovvenz.: – c/c 20104 leggi n. 865/1971, n. 166/1975, n. 513/1977, n. 457/1978, n. 94/1982, n. 118/1985	»	5.752.345.585.895
– c/c enti vari	»	3.741.096.036
– c/c ex INCIS	»	90.578.046
– c/c 20103 - contributi statali	»	338.555.714.319
– c/c 20103 - contributi statali lavoratori agricoli	»	27.959.217.181
– c/c 20103 legge n. 94/1982, art. 2, decimo comma	»	354.666.048.920
4. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contrib. edil. conv.: – c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 36	»	3.449.269.603.400
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 37	»	273.241.672.545
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 38	»	92.322.995.585
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 25/1980, art. 9	»	815.079.309.760
5. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi sperimentazione edilizia - legge n. 94/1982, art. 4	»	572.840.392.880
6. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi straordinari edilizia - legge n. 94/1982, art. 2	»	308.822.574.680
7. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 865/1971, art. 45	»	202.958.172.910
8. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 94/1982, art. 3	»	914.289.023.869
9. Creditori: – per spese di amministrazione	»	5.510.361.664
– vari	»	18.496.524.032
TOTALE . . .	L.	15.755.323.604.183
10. Fondo di riserva - legge n. 457/1978, art. 12	»	94.626.957.495
11. Fondo disponibile - legge n. 457/1978, art. 12	»	98.979.015.353
TOTALE . . .	L.	15.948.929.577.031
12. Utile dell'esercizio	L.	14.636.496.608
Conti d'ordine:		
13. Enti correntisti per titoli in gestione	L.	2.583.900
14. Ministeri vari - interventi nell'edilizia delle Forze armate - legge n. 52/1976	»	128.690.188.066
TOTALE . . .	L.	16.092.258.845.605

Il Direttore generale: FALCONE

Il Capo servizio ragioneria: PETRIGNANO

89A4488

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 265.000
- semestrale . . . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 200.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***